

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1982

relativa alla fissazione della restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi in relazione alla gara indetta dal regolamento (CEE) n. 1521/82

(82/599/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia,visto il regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 1521/82 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso ;considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3491/80 ⁽⁵⁾, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 ; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione ;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in

questione determina la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi in conformità della gara per le esportazioni di riso indetta dal regolamento (CEE) n. 1521/82 è fissata, sulla base delle offerte presentate il 12 agosto 1982, a 209,46 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.⁽³⁾ GU n. L 169 del 16. 6. 1982, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.⁽⁵⁾ GU n. L 365 del 31. 12. 1980, pag. 15.